

REGOLAMENTO (CE) N. 1055/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1998

recante modifica del regolamento (CE) n. 2020/97 che prevede l'apertura, per la campagna 1997/1998, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2020/97 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito l'apertura della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87; che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale regolamento gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni non appena siano stati presentati, limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/96⁽⁵⁾, il distillatore può chiedere che gli venga anticipato un importo pari all'aiuto, a condizione che abbia costituito una cauzione, che la possibilità di distillare non appena sia stata ricevuta l'approvazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2020/97 limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni, istituita allo scopo di accelerare le operazioni di distillazione preventiva per la campagna in corso, può tuttavia comportare difficoltà finanziarie per i distillatori che non possono disporre nuovamente dell'importo della cauzione, sino a quando i contratti non sono stati interamente eseguiti; che pertanto la disposizione, adottata per agevolare l'esecuzione della distillazione preventiva, rischia di compromettere il buon funzionamento delle operazioni poiché il denaro della cauzione, che normalmente sarebbe svincolata dopo l'esecuzione del contratto e che potrebbe essere utilizzato per eseguire altri contratti, rischia di rimanere bloccato per l'intero periodo dell'esecuzione integrale dei contratti e richiederebbe pertanto che i distillatori disponessero di mezzi finanziari assai più cospicui; che occorre rimediare a tale situazione separando, in considerazione dell'applicazione delle disposizioni relative all'anticipo sull'aiuto e alla cauzione, le parti

dei contratti e delle dichiarazioni approvati in applicazione rispettivamente dell'articolo 1, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 2020/97;

considerando che i contratti o le dichiarazioni di distillazione devono essere sottoscritti al più tardi il 29 gennaio 1998;

considerando che la misura di distillazione preventiva aperta, pur dando buoni risultati, ha in alcuni casi lasciato vini non adatti al mercato, che gravano su quest'ultimo; che occorre pertanto ritirare tali prodotti dal mercato riaprendo la distillazione preventiva per un volume limitato, riservato al vino da tavola, al fine di migliorare la qualità dei prodotti che è opportuno lasciare sul mercato; che occorre riservare questa riapertura alle regioni che non hanno raggiunto il volume loro attribuito;

considerando che, ai fini di una maggiore efficacia, è opportuno riservare la riapertura della distillazione preventiva ai produttori di vino che hanno già sottoscritto contratti o dichiarazioni di distillazione: che in talune regioni occorre inoltre riservare questa riapertura ai produttori che hanno sottoscritto tali contratti per una parte rilevante del quantitativo massimo previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2020/97 e che desiderano distillare quantitativi supplementari;

considerando che, se il volume globale richiesto per regione supera i quantitativi previsti gli Stati membri devono applicare un tasso di riduzione unico per tutti i nuovi contratti presentati;

considerando che, ai fini della buona gestione dei volumi in questione, occorre derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91⁽⁷⁾ e disporre che i contratti o le dichiarazioni presentati possano formare oggetto di una riduzione dei volumi richiesti;

considerando che, per rendere tale misura più efficace, è opportuno, da un lato, concentrare l'esercizio di tale distillazione in tempi brevi, e, dall'altro, permettere agli Stati membri di imporre misure più restrittive, segnatamente la costituzione di una cauzione che accompagna la presentazione del contratto o della dichiarazione;

(1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1.

(3) GU L 284 del 16. 10. 1997, pag. 39.

(4) GU L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14.

(5) GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 7.

(6) GU L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

(7) GU L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.